



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

PASQUALE D'ASCOLA

Presidente Aggiunto

RAFFAELE GAETANO FRASCA

Presidente di Sezione

MASSIMO FERRO

Presidente di Sezione

ALBERTO GIUSTI

Presidente di Sezione

MARIA MARGHERITA LEONE

Consigliere

MAURO DI MARZIO

Consigliere

ALDO CARRATO

Consigliere

ANNALISA DI PAOLANTONIO

Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Rel. Consigliere

Oggetto

Diritto internazionale  
privato - vendita di  
beni

Ud. 14/01/2025 C.C.

Cron.

### ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 14810-2024 proposto da:

\_\_\_\_\_, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati  
e \_\_\_\_\_

**- ricorrenti -**

**contro**

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  
difesa dall'avvocato \_\_\_\_\_

**- controricorrente -**

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2710-2023 del  
TRIBUNALE di UDINE.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal  
Consigliere FRANCESCO TERRUSI;



lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

### **Fatti di causa**

La \_\_\_\_\_ s.p.a. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Udine le società \_\_\_\_\_ ltd, entrambe con sede in Israele, al fine di sentirle condannare, anche eventualmente in solido, al pagamento della complessiva somma di 216.408,33 EUR, oltre interessi, a titolo di corrispettivo della vendita di beni mobili.

Le convenute, dopo essersi costituite con eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione. In sintesi hanno affermato che la giurisdizione italiana non sussiste rispetto alla citata domanda in quanto (a) esse (convenute) hanno sede in Israele, (b) la controversia ha a oggetto plurimi contratti di compravendita di cose mobili con luogo di consegna in Israele (combinato disposto dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 218/1995 e dell'art. 7, primo comma, lett. b), del Reg. (UE) n. 1215 del 2012), (c) le parti non hanno mai concordato e comunque le convenute israeliane non hanno mai accettato la giurisdizione italiana (art. 4, primo comma, della legge n. 218 del 1995).

La società attrice ha replicato con controricorso, nel quale ha obiettato che sarebbe errata l'interpretazione data dalle ricorrenti al rinvio contenuto nell'art. 3, secondo comma, della l. n. 218 del 1995, e illegittima l'applicazione dei criteri stabiliti dal Reg. (UE) n. 1215 del 2012 nell'ipotesi di convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato contraente. Dovrebbero invece trovare applicazione i criteri previsti dalla Convenzione di Bruxelles del 1968: in particolare il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione concretamente dedotta in giudizio (art. 5, primo comma, della citata Convenzione), anziché quello previsto dall'art. 7, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012, e in ogni caso la clausola di deroga della giurisdizione da reputarsi contenuta nelle condizioni generali di vendita.

La stessa parte ha depositato una memoria.



### **Ragioni della decisione**

I. - Va affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, anche ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro della UE la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della citata Convenzione.

Ciò discende dalla natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, secondo comma, della l. n. 218 del 1995 - natura più volte sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U n. 9971-24, Cass. Sez. U n. 18299-21, Cass. Sez. U n. 32362-18, Cass. Sez. U n. 4211-13).

II. - Nel dire il contrario, la controricorrente ha citato (in memoria) l'ordinanza di queste Sezioni Unite n. 21351-22, nella cui motivazione si legge che "il predetto Regolamento n. 44/2001 e il successivo n. 1215/2012 hanno effettivamente preso il posto della Convenzione di Bruxelles all'atto della sua entrata in vigore, ma ciò con esclusivo riferimento agli Stati membri dell'Unione Europea".

Il riferimento non è conducente in senso ostativo all'orientamento sopra richiamato, che in ogni caso la Corte intende ribadire.

Il riferimento non è conducente perché in quella fattispecie si discuteva dell'asserita (e poi dalla Corte esclusa) prevalenza della convenzione italo-russa sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979 ai fini del diniego di giurisdizione del giudice italiano in ordine a una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale (concorrenza sleale parassitaria e violazione di diritti autorali e di private industriali).

L'ordinanza citata, affermando, nella controversia al suo esame, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ha reso la menzionata considerazione semplicemente rilevando che in tal senso era la concorde posizione delle parti quanto all'ambito applicativo del citato Reg. (UE) n. 1215 del 2012. Dopodiché ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice italiano sulla base del distinto principio per cui la convenzione italo-russa non è assimilabile, per struttura e funzionamento, alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, atteso



che, al pari di numerose altre convenzioni bilaterali, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità delle sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di cd. giurisdizione indiretta destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento delle decisioni prese; con la conseguenza che, consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adire i tribunali dell'altra parte nella cui giurisdizione, in conformità con la legislazione di quest'ultima, rientrano le cause civili, ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti.

Il precedente si distingue da quello in esame, giacché lì era in questione la responsabilità extracontrattuale e l'evento dannoso si era prodotto, secondo la prospettazione di parte, nel territorio italiano (non potendosi far riferimento esclusivo al luogo di gestione dei server dinanzi a un'attività di comunicazione svolta a mezzo Internet ben oltre lo spazio fisico che ospita le apparecchiature). Né la effettiva *ratio* della decisione contraddice l'indirizzo giurisprudenziale divenuto dominante, essendo stata associata all'orientamento formatosi sul tema dell' «hosting provider» attivo, ai fini del concorso di responsabilità nella commissione dell'illecito secondo le regole comuni.

III. – Il punto è che non ci sono ragioni per disattendere quanto questa Corte va ripetendo in tempi recenti: e cioè che in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro della UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, secondo comma, della l. n. 218 del 1995.

IV. – Nella fattispecie concreta, in cui non è contestata la qualificazione giuridica del rapporto come compravendita di beni, viene in rilievo l'art. 7 del Reg. (UE) n. 1215 del 2012 attinente alle cd. "competenze speciali".

V. – In base all'art. 7:



*"Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:*

*1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;*

*b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:*

*– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;*

*– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto".*

VI. - La lettera c) della stessa norma chiarisce che:

*"c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)".*

VII. - Trattandosi di azione diretta a ottenere il pagamento del corrispettivo della compravendita di beni, trova applicazione la lett. b) sopra citata, donde diventa decisivo il riferimento al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

Non anche invece, come sostenuto dalla controricorrente, il luogo di esecuzione rapportato alle specifiche previsioni dell'ordinamento italiano a proposito dell'obbligazione di pagamento del prezzo (v. già Cass. Sez. U n. 33246-22), né certamente quello correlabile alla clausola delle condizioni generali di vendita riportata a pag. 24 del controricorso; clausola che risulta difatti composta come clausola di competenza, secondo le regole dell'ordinamento italiano ("Per ogni controversia è competente il Foro di Udine").

Invero, nell'ottica del Reg. (UE) citato, ciò non costituisce una "diversa convenzione" in ordine al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.

VIII. - La soluzione finale, dunque, è alquanto semplice.

Ai fini della giurisdizione devesi far riferimento unicamente al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio secondo la sopra menzionata disciplina del Reg. (UE) n. 1215 del 2012.

Tale luogo è posto in Israele.



Non essendo nel caso concreto neppure dedotta l'esistenza di una conversione in deroga di tale luogo, ovvia conclusione è che il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alla domanda così come formulata dalla società attrice.

IX. – Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; condanna l'attrice alle spese processuali che liquida, quanto al giudizio di merito, in 4.100,00 EUR e, quanto al giudizio di legittimità, in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 14 gennaio 2025.

Il Presidente  
Pasquale D'Ascola

